

Proposta n. <u>03</u> Reg. Area III		
Data <u>24/03/2021</u>		

## **COMUNE DI CAPACI**

(Città Metropolitana di Palermo)

Originale di Ordinanza del Sindaco

N° <u>21</u> del Reg. Data <u>25.03.2021</u>	<b>OGGETTO</b>	<i>Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 – Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell'art. 11, co. 1, del D.P.C.M. 02/03/2021 con divieto di stazionamento e interdizione assoluta al transito pedonale dal 03.04.2021 al 05.04.2021 per le festività pasquali.</i>
<b>Parte Riservata all'Area II</b>		<b>NOTE</b>
<b>Bilancio _____</b>  ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____		

L'anno duemilaventuno il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Sindaco Pietro Puccio, analizza la seguente proposta di ordinanza ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di ordinanza avente ad oggetto: **“Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 – Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell'art. 11, co. 1, del D.P.C.M. 02/03/2021 con divieto di stazionamento e interdizione assoluta al transito pedonale dal 03.04.2021 al 05.04.2021 per le festività pasquali.**

**Premesso che:**

- con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state adottate «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- che con il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si sono adottate ulteriori “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Visti** i provvedimenti con i quali è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Considerato** ad oggi l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**Visto**, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 30 aprile 2021;

**Considerato** che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con il D.P.C.M. del 14/01/2021 le disposizioni si applicano a far data del 16/01/2021 e sono efficaci sino al 05/03/2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell'ambito delle varie attività trattate;

**Vista** la disposizione del Ministero della Salute del 12 febbraio 2021, prot. 2324, secondo cui a far data dal 15 febbraio 2021 alla Regione Siciliana si applicano le misure della c.d. “zona gialla”;

**Dato atto** dalla forte raccomandazione, contenuta nell'art. 9, co. 1, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19».

**Rilevato** che all'art. 1, co. 5, del citato D.P.C.M. è confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

**Rilevato** che l'art. 11, co. 1), del citato D.P.C.M. del 02/03/2021 testualmente recita *“Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”*;

**Considerato** che:

- sul territorio cittadino in base al quadro normativo sopra disposto è possibile ritenere che in alcune aree, di fatto si creino le condizioni di presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e provocare nonostante i divieti sopra richiamati e i modelli comportamentali richiesti, situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;
- con la nota prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 07/11/2020 del Ministero dell'Interno, è stato evidenziato che l'attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, è desumibile dalla forte raccomandazione, contenuta nell'art. 9, co. 1, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;

**Vista** l'ordinanza contigibile ed urgente n.17 del 04/03/2021 del Presidente della Regione Siciliana con la quale ordina che nel territorio della Regione Siciliana hanno efficacia le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 02.03.2021 e ss.mm.ii., salvo l'applicazione delle ulteriori misure contenitive del contagio;

**Che** per effetto del **Decreto-legge** del 12 marzo 2021, alle **Regioni in zona gialla** nei giorni **3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale**, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la **zona rossa**.

**Preso atto** della disposizione sindacale per le vie brevi di prevedere la chiusura di alcune strade comunali per evitare spostamenti ed assembramenti che potrebbero diventare mezzo di diffusione del coronavirus;

**Ravvisata** l'opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di potenziale elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

**Ritenuta** ai sensi dell'art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M.;

**Preso atto** che, dall'analisi dei dati finora raccolti dalle Autorità competenti nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad oggetto, oltre alle predette violazioni, anche le segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica amministrazione, sono state individuate le aree (strade, piazze etc per le quali occorre, al momento e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, applicare l'art. 11, comma 1, del D.P.C.M. 02 marzo 2021, ritenendo opportuno, altresì, richiamare la stretta applicazione ai protocolli di sicurezza nei vari ambiti di attività di applicazione del D.P.C.M.;

**Rilevato:** l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione il quale evidenzia segnali che richiedono particolare attenzione a causa di un costante livello dei contagi;

**Considerato** che sono prossime le festività pasquali che sono tradizionalmente dedicate a momenti di aggregazione e di festeggiamenti e che, stante le misure di contenimento del virus covid-19, devono essere trascorse nel rispetto delle misure imposte per la **zona rossa** che prevede anche il divieto di ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute e anche da un Comune all'altro, oltre alle altre misure di contenimento della diffusione del virus covid19;

**Ritenuto:** pertanto necessario contrastare, per il preminente interesse della salute pubblica al fine di assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio causato dal Covid 19,tutte le occasioni che possano dare luogo a situazioni di assembramenti e forme di aggregazioni anche serali/notturne;

**Vista** la Legge 241/90 e ss.mm.ii.

**Visti** il D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii.;

**Ritenuta** la propria competenza in merito

### **PROPONE DI ORDINARE**


Richiamate le premesse come qui integralmente trascritte, in ottemperanza alla disposizione sindacale:

- 1) **Il divieto di stazionamento e l'interdizione assoluta al transito pedonale sul lungomare di Capaci, su tutto il piazzale XXIII Maggio e della via del "Mediterraneo 3 ottobre 2013", del corso D.Sommariva, della piazza A. Cataldo, della piazza De Amicis e della piazza della Repubblica, salvi il rientro e l'uscita dei cittadini che abbiano l'accesso alle proprie residenze, domicili o abitazioni nei predetti tratti di strada dal giorno 03/04/2021 al giorno 05/04/2021 per le festività pasquali;**
- 2) **L'interdizione assoluta all'accesso su tutta la spiaggia del litorale di Capaci, dal confine con il Comune di Isola delle Femmine al torrente Ciachea;**
- 3) **ESENZIONI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO:** sono esentati dal presente provvedimento le Forze dell'Ordine, il personale addetto al Soccorso, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, i residenti/domiciliati e i proprietari di immobili.
- 4) **VALIDITÀ ORDINANZA:** dal giorno 03/04/2021 al giorno 05/04/2021 (Lunedì dell'Angelo);

**AVVERTE**

che ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da € 400,00 ad € 1.000,00. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione. La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento Area III-P.M.  
(Comm. di P.M. Giovanni Baiamonte)




### IL RESPONSABILE DELL'AREA III-P.M.

Vista la superiore proposta di ordinanza ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

#### DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di ordinanza.

Il Responsabile dell'Area III-P.M.  
(Comm. di P.M. Giovanni Baiamonte)



### IL SINDACO

Vista la superiore proposta di ordinanza del Responsabile dell'Area III-P.M.;

Ritenuta la proposta in epigrafe meritevole di approvazione;

Visto D.P.C.M. del 02.03.2021;

Vista l'ordinanza contigibile ed urgente n.17 del 04.03.2021 del Presidente della Regione Siciliana;

Visto il Decreto-legge del 12 marzo 2021;

Visto l'art.50 co. 5 del D.Lgs 267/2000;

### ORDINA

- 1) **Il divieto di stazionamento e l'interdizione assoluta al transito pedonale sul lungomare di Capaci, su tutto il piazzale XXIII Maggio e della via del "Mediterraneo 3 ottobre 2013", del corso D.Sommariva, della piazza A. Cataldo, della piazza De Amicis e della piazza della Repubblica, salvi il rientro e l'uscita dei cittadini che abbiano l'accesso alle proprie residenze, domicili o abitazioni nei predetti tratti di strada dal giorno 03/04/2021 al giorno 05/04/2021 per le festività pasquali;**
- 2) **L'interdizione assoluta all'accesso su tutta la spiaggia del litorale di Capaci, dal confine con il Comune di Isola delle Femmine al torrente Ciachea;**
- 3) **ESENZIONI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO:** sono esentati dal presente provvedimento le Forze dell'Ordine, il personale addetto al Soccorso, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, i residenti/domiciliati e i proprietari di immobili.
- 4) **VALIDITÀ ORDINANZA:** dal giorno 03/04/2021 al giorno 05/04/2021 (Lunedì dell'Angelo);

### DISPONE

- che venga data divulgazione e adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione;

- che la presente ordinanza venga trasmessa all'Area IV - Servizio 3 - Segnaletica Stradale, di questo Comune al fine di collocare opportune delimitazioni delle aree interdette, con la collocazione di transenne e avvisi informativi riportanti gli estremi, la validità e le avvertenze della presente ordinanza.
- Al Funzionario dell'Area III -Polizia Municipale di provvedere a mettere in essere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla presente ordinanza con il controllo e il coordinamento dei servizi di competenza predisponendo i servizi di vigilanza con il proprio personale e con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile. I servizi comunali competenti, la Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine competenti per territorio sono incaricati della vigilanza ed ogni attività utile a garantire l'applicazione del presente provvedimento;
- **La trasmissione** del presente provvedimento a cura dell'Area I - Ufficio di Segreteria a:
  - Al Comando Polizia Municipale di Capaci;
  - All'Area IV - Servizio 3 -Segnaletica Stradale;
  - Alla Legione Carabinieri "Sicilia" -Compagnia di Carini;
  - Alla Legione Carabinieri "Sicilia" - Stazione di Capaci;
  - Alla Guardia di Finanza - Tenenza di Carini;
  - Alla Prefettura di Palermo;
  - Alla Questura di Palermo;
  - Al Commissariato di P.S. Mondello;
- **Dare mandato** all'Ufficio Segreteria Generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n.9 del 30/1/15.
- **Dare mandato** all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot.12723 del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15 nonché della direttiva prot.9153 del 20/05/2016 del Segretario Generale.

#### AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da € 400,00 ad € 1.000,00.
- A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ed entro centoventi giorni al Presidente della Regione Siciliana.
- E' fatto obbligo a chiunque osservare e fare osservare la presente ordinanza.

**IL SINDACO  
(Pietro Puccio)**



---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. C. Ricupati)

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. C. Ricupati)

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

**CHE** la presente determinazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. C. Ricupati)